GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Martedì, 20 novembre 1923** **Numero 272**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*, all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10, in udienza solenne il signor generale Delfino B. Treviño, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne il signor Lothaire Egger, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Austria.

Roma, addì 16 novembre 1923.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2371.

Norme pel conferimento della medaglia col motto «Libia» dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto i decreti 21 novembre 1912, n. 1342, e 6 settembre 1913, n. 1144, riguardanti l'istituzione delle medaglie coi motti « Guerra Italo-Turca » e « Libia »;

Visto il decreto 18 giugno 1914, n. 634, riguardante la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania (escluso il Fezzan) a datare dal 1° luglio 1914;

Visto il decreto 14 maggio 1915, n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato nuovamente in istato di guerra dal 15 maggio 1915;

Visto i decreti nn. 316 e 502 del 10 marzo 1921, riguardanti lo stato di pace in Libia;

Visto i decreti nn. 1769 e 996 in data 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923 riguardanti il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Libia » in determinate circostanze, durante lo stato di pace in Libia;

Considerata la necessità di regolare il conferimento della medaglia col motto « Libia » al personale militare e civile che ha prestato e presterà servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, posteriormente alla cessazione dello stato di guerra in dette colonie, armonizzandolo con le disposizioni vigenti pe le colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle date di cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia istituita con Nostro decreto 1144 in data 6 settembre 1913, portante nel verso il motto « Libia », i militari dell'Esercito e dell'Armata ed il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo dello Stato, i militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, che non siano già fregiati della medaglia della guerra italo-turca o di quella col motto « Libia » per essersi trovati in servizio in Libia mentre vigeva lo stato di guerra o per altri motivi, purchè comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver prestato servizio in Tripolitania od in Cirenaica, oppure nell'una e nell'altra colonia, ivi compreso, pel personale della Regia marina, il servizio prestato a bordo delle Regie navi stazionarie, o a terra, dalle date di cui sopra, per un tempo continuato di due anni.

Pei militari italiani dei R. C. T. C. dell'Eritrea e della Somalia, o delle Regie navi colà stazionarie, il tempo di cui sopra potrà essere anche raggiunto in due o più periodi purchè non sia avvenuto il rimpatrio definitivo tra un periodo e l'altro.

Qualora il definitivo rimpatrio si verifichi dopo che detti militari abbiano compiuto due anni di continuato servizio nelle varie colonie dell'Africa, sempre presso riparti eritrei o somali, o presso unità navali, senza però aver acquisito diritto alla medaglia col motto « Campagna d'Africa », potrà loro esser conferita quella col motto « Libia », purchè il periodo di servizio trascorso in Tripolitania ed in Cirenaica sia non inferiore ad un anno;

b) avere esercitato la carica di:
Governatore;
Segretario generale;
Comandante della truppe;
Comandante superiore navale;

c) aver preso parte, onorevolmente, alle operazioni militari svoltesi in Tripolitania dal 5 aprile al 14 maggio 1915, in assenza dello stato di guerra in detta colonia.

Il riconoscimento di aver preso parte alle operazioni di cui sopra darà diritto di applicare sul nastrino della medaglia commemorativa delle Campagne di guerra in Libia già conferita, o su quello della medaglia col motto « Libia » concessa in virtù del presente decreto, una fascetta d'argento con incisavi l'indicazione: « Tripolitania 1915 ».

Norme analoghe alle precedenti si osserveranno per l'applicazione della fascetta sul nastro della medaglia di cui sopra in occasione del riconoscimento di aver preso parte a fatti d'arme o ad operazioni militari in Libia, in assenza dello stato di guerra, in virtù dei Nostri decreti in data 16 novembre 1922, n. 1769, e 22 aprile 1923, n. 996.

Pertanto sulle fascette verrà indicata la colonia e la data, o le date, del ciclo di operazioni.

Art. 2.

I militari indigeni della Libia che potranno comprovare di aver preso parte onorevolmente alle operazioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Libia » sempre quando non siano già fregiati di quella commemorativa della guerra italo-turca o di quella col motto « Libia » per aver preso parte a campagne di guerra o per altre ragioni. Per quanto riguarda la fascetta da apporre sul nastro della medaglia, si osserveranno le norme di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Libia », su proposta dei Governi, confermata dal Ministro per le colonie, i militari dell' Esercito e dell' Armata, i funzionari dello Stato ed i cittadini italiani che non siano già fregiati della medaglia stessa o di quella per la campagna italo-turca concesse per servizi militari resi in Libia o per altre ragioni, che abbiano eseguito esplorazioni o ricognizioni di carattere commerciale o scientifico, o compiuto missioni in Libia, riconosciute importanti per i nostri interessi coloniali, e pel buon funzionamento dei servizi coloniali, anche se la permanenza in Libia, per gli scopi di cui sopra, fu minore di due anni.

Art. 4.

Saranno date apposite istruzioni circa il modo da seguire per chiedere l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia col motto « Libia » e per la concessione dell'autorizzazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 91. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 2380.
Modificazione alle facoltà delle dogane di second'ordine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Vista la tabella *B* unita al nostro decreto 19 aprile 1923, n. 1314, che ha approvato l'organico ed ha determinato le facoltà delle dogane del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella *B* delle merci, delle quali è permessa l'importazione dalle dogane di secondo ordine, unita al R. decreto 19 aprile 1923, n. 1314, sono apportate le seguenti modificazioni:

Sezione e categoria della tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci.			Dogane di secondo ordine
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe
IV	XXII	Macchine e apparecchi	Tutte, escluse le macchine utensili, le presse, torchi e strettoi idraulici, le macchine centritrici, le macchine non nominate per molini, pastifici, panifici e brillatoi, le macchine per la fabbricazione della carta e dei cartoni, le macchine non nominate per le lavorazioni complementari della carta e dei cartoni, le macchine per la filatura, le macchine per la tessitura, le macchine per fare maglie, frange passamani e simili, i telai per fare tulli, pizzi, *guipures* e per ricamare, le macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali, le macchine per l'estrazione e la lavorazione dei minerali, le macchine per la lavorazione di colori e di materie affini, le macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere e imbianchire fibre e materie tessili, le macchine per concerie e per la lavorazione di pelli, i trasportatori e elevatori continui, i laminatoi, mangani e calandre, i torchi e frantoi per semi e frutti, gli apparecchi non nominati per l'applicazione dell'elettricità e loro parti.
IV	XXIV	Strumenti scientifici o orologi	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica, macchine fotografiche, binocoli e monocoli, occhiali, cannocchiali e microscopi, barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello d'acqua, contatori, bilance di precisione, macchine da calcolare, orologi, casse da orologi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 100. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2376.
Norme per il nuovo ordinamento del servizio dei vaglia postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 e successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualsiasi persona può depositare in qualunque ufficio di posta una somma di denaro, nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento, allo scopo di ottenere l'emissione di un vaglia pagabile nell'interno del Regno dall'ufficio di destinazione indicato all'atto dell'emissione entro il mese successivo a quello della emissione stessa.

Art. 2.

I moduli per l'emissione del vaglia ordinario sono in vendita al prezzo di centesimi dieci presso gli uffici postali ed i rivenditori all'uopo autorizzati.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno è stabilita come segue:

fino a L. 25	cent.	40
oltre L. 25 fino a L. 50	»	80
oltre L. 50 fino a L. 100	L.	1,20
oltre L. 100 fino a L. 200.	L.	2,00

aggiungendo successivamente cent. 50 di cento in cento lire o frazione di cento lire.

Art. 3.

Per i vaglia di somme non superiori a L. 25 a favore di soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti dell'Armata, presenti al corpo, la tassa di emissione dei vaglia è ridotta a soli centesimi 20.

Art. 4.

Il mittente di un vaglia postale può chiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo.

Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dallo articolo 2 e quella per la trasmissione del telegramma, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 50.

Art. 5.

E' ammessa la rispedizione dell'importo del vaglia da un luogo ad un altro a favore del medesimo destinatario.

Alla rispedizione si provvede con la emissione di un nuovo vaglia e la relativa tassa è detratta dall'importo del vaglia originario.

Nel caso in cui, detraendo dall'importo del vaglia originario la tassa del taglio cui appartiene l'importo stesso, si verifichi che la somma risultante appartiene a taglio minore si applica la tassa indicata per quest'ultima.

Art. 6.

L'Amministrazione è responsabile delle somme depositate finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti.

I vaglia il cui importo non sia stato richiesto nè dai destinatari nè dai mittenti, sono prescritti con l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui furono emessi e le somme dai vaglia stessi rappresentate sono devolute all'Erario.

Art. 7.

I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione da parte di terzi tranne con provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale.

Art. 8.

E' data facoltà al Governo di autorizzare la cessione del vaglia postale per mezzo di una o più girate, purchè il giratario esibitore del vaglia all'ufficio di destinazione sia un Istituto bancario, una Banca, un Ente di credito o di risparmio a ciò autorizzato dall'Amministrazione postale, ovvero sia una persona nota e solvibile garantita personalmente da un ricevitore postale.

E' data facoltà al mittente di chiedere che il vaglia sia pagato al destinatario soltanto mediante la garanzia della girata predetta; in tal caso egli contrassegna il vaglia sbarrandolo sul davanti con una linea trasversale.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 59, 60, 61, 62, 63, e 64 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni relative a detti articoli ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto ed all'ordinamento del servizio dei vaglia postali risultante dalla tabella di cui all'articolo successivo.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1924.

Dalla stessa data entrano in vigore le norme di ordinamento del servizio, indicate nell'unita tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le poste e i telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 96. — GRANATA.

Tabella allegata al R. decreto 10 *settembre* 1923.

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI VAGLIA A TASSA.

1. — E' istituito un tipo unico di vaglia (*allegato I*) per i vaglia interni a tassa.

2. — Il vaglia è stampato dall'Officina carte valori di Torino su carta filigranata, in foglietti isolati, a ciascuno dei quali è attribuito il valore di centesimi dieci; ha il trattamento comune alle altre carte valori.

3. — I moduli dei vaglia prima di essere messi in distribuzione sono timbrati col bollo lineare della Provincia per cura dei cassieri delle poste.

4. — Il modulo del vaglia può essere messo in vendita così negli uffici postali come presso i rivenditori di generi di privativa.

5. — Il vaglia acquistato dal pubblico può essere presentato agli uffici postali per la convalidazione e la trasmissione, già riempito in ogni sua parte, è data però facoltà al mittente di farlo riempire dall'ufficiale postale, eccezione fatta per i vaglia presentati in numero maggiore di 5 i quali debbono essere presentati con distinta e debbono essere riempiti per intero dal mittente.

6. — La tassa dovuta è rappresentata da segnatasse speciali per i vaglia, forniti dall'Officina carte valori di Torino, nei tagli di L. 0.20, 0.40, 0,50 e L. 2; la vendita al pubblico dei segnatasse è rigorosamente vietata, anche a scopo filatelico; i segnatasse hanno il trattamento contabile comune agli altri segnatasse.

7. — I segnatasse vengono applicati ed annullati nell'apposito spazio sul vaglia a cura dell'ufficio.

8. — L'ufficio postale accerta che il vaglia porti impresso il bollo lineare della Provincia, che sia regolarmente compilato, che non vi siano abrasioni o cancellature, ne verifica l'importo dagli appositi listini, ne taglia la parte eccedente l'indicazione del valore, riscuote la valuta corrispondente più quella per la tassa, imprime in testa al vaglia il bollo lineare dell'ufficio, applica ed annulla i segnatasse col bollo a data, descrive il vaglia su di un bollettario di accettazione a madre e figlia, appone sul vaglia il numero di emissione corrispondente, la data, il bollo e la firma, dopodichè consegna al mittente debitamente riempita, bollata e firmata la quietanza staccata dal bollettario.

9. — Per i vaglia presentati con distinta in doppio esemplare, l'ufficiale postale procede a tutte le operazioni e a tutti gli accertamenti di cui al n. 8, salvo la descrizione sul bollettario di accettazione, spunta inoltre i vaglia con le indicazioni relative sulla distinta e rilascia la seconda copia di questa, munita di bollo a data e firma, al mittente a titolo di quietanza. Completa i vaglia nei modi di cui al n. 8, contraddistinguendoli con i numeri di emissione presi dal registro bollettario comune sul quale annulla singolarmente altrettante bollette madre e figlia con la indicazione « distinta n. . . . . . dal . . . . . al . . . . . ». Le quietanze di bollettario rimaste in bianco sono lasciate attaccate al bollettario stesso.

10. — L'ufficio postale provvede alla descrizione dei vaglia emessi sopra un'apposita « nota dei vaglia emessi ». Per la formazione della nota può autorizzarsi l'uso del decalco sul registro bollettario.

11. — La nota dei vaglia emessi, deve portare le seguenti indicazioni:

a) provincia, ufficio, mese di emissione;
b) numero progressivo della nota;
c) giorno di emissione;
d) numero di emissione del vaglia;
e) destinazione;
f) importo.

Una parte del modello è riservata al Ministero per le seguenti indicazioni:

a) vaglia a tassa pagati nel mese di emissione;
b) vaglia a tassa pagati nel mese successivo;
c) vaglia non pagati.

12. — Le note dei vaglia emessi vengono inviate, nei modi e nei tempi stabiliti, dagli uffici alle ragionerie provinciali, le quali provvedono ai controlli in rapporto al movimento dei fondi e le inviano debitamente vistate all'ufficio centrale di contabilità generale dei vaglia.

13. — I vaglia accettati dall'ufficio, dopo passati al controllo interno, sono spediti a destinazione secondo le norme di avviamento delle corrispondenze raccomandate, inclusi nei dispacci speciali ed annunziati sui fogli n. 1-*A* col loro numero complessivo

Il passaggio dei titoli per gli uffici ambulanti e per gli uffici di transito è regolato da norme speciali; norme speciali regolano pure il servizio di riscossione per conto dei terzi ed il rimborso degli assegni gravanti corrispondenze e pacchi in rapporto al servizio dei vaglia.

14. — Non hanno assolutamente corso vaglia trovati nelle buche d'impostazione o comunque trovati fuori dei dispacci speciali; quelli trovati nelle buche d'impostazione sono restituiti ai mittenti, gli

altri sono subito inviati alla Direzione provinciale accompagnati da verbale mod. 12.

15. — Non è ammesso l'annullamento o la modificazione dei vaglia già accettati. E' però consentito al mittente, prima che il vaglia sia passato in spedizione, di chiedere che la destinazione del vaglia sia mutata al nome ed all'indirizzo del mittente stesso.

16. — L'ufficio di destinazione, controllato che il numero dei vaglia sia corrispondente a quello indicato sul modello 1-A, che ciascuno sia regolare e tutti risultino debitamente accettati e convalidati da un ufficio di posta, provveda alla loro descrizione su un modello contenente le seguenti indicazioni:

a) data di arrivo;
b) numero d'ordine di arrivo;
c) numero della registrazione di emissione;
d) ufficio di emissione;
e) importo del vaglia;
f) data di pagamento.

Il vaglia, dopo descritto, viene distinto in due parti; la prima, comprendente da un lato i listini di controllo del valore e dall'altro l'importo della tassa pagata, rimane riservata all'ufficio; la seconda parte è rimessa invece al destinatario insieme alla corrispondenza ordinaria.

17. — Detta seconda parte viene esibita poi all'ufficio pel pagamento o è presentata con distinta quando il numero dei titoli esigibili dalla stessa persona sia di almeno cinque. L'ufficio controlla la rispondenza della parte del vaglia presentato con la registrazione in arrivo e con l'altra parte rimasta in ufficio, unisce le due parti, si accerta della identità dell'esibitore o della validità della girata, prende nota dell'ammissione a pagamento sul registro di arrivo e provvede sotto la sua responsabilità al pagamento stesso.

18. — Le due parti dei vaglia debbono sempre essere custodite in cassetti od in casellari chiusi a chiave.

19. — Ciascun ufficio provvede alla compilazione di una *nota dei vaglia pagati* che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data del pagamento;
b) numero d'ordine del pagamento;
c) numero di registrazione di arrivo;
d) numero di emissione del vaglia;
e) ufficio di emissione:
f) importo del vaglia pagato.

Ciascun ufficio provvede contemporaneamente alla compilazione, con la scorta delle prime parti dei vaglia rimaste in ufficio, di una *nota dei vaglia scaduti e non pagati* contenente le seguenti indicazioni:

a) numero di registrazione di arrivo;
b) ufficio di emissione;
c) data di emissione;
d) numero di emissione;
e) importo del vaglia;

e spunta la nota dei vaglia non pagati sul registro di arrivo.

20. — L'ufficio provvede all'invio alla ragioneria provinciale delle due note di cui al numero 19 allegando alla prima tutte e due le parti dei vaglia pagati ed alla seconda soltanto la parte che è rimasta all'ufficio.

21. — La ragioneria proviciale provvede al controllo ed alla regolarizzazione delle due note, alla verifica delle tasse ponendo a carico degli uffici di emissione le eventuali differenze a debito da corrispondersi con segnatasse per vaglia applicati sul modello di rilievo, e compila un prospetto mensile riassuntivo contenente le seguenti indicazioni:

a) mese al quale si riferiscono le indicazioni;
b) ufficio;
c) ammontare dei vaglia pagati;
d) ammontare dei vaglia emessi;
e) ammontare dei vaglia scaduti e non pagati; ed invia all'ufficio di contabilità generale dell'Amministrazione centrale le due note di cui al numero 20 ed i documenti relativi, avvertendo di raggruppare questi in cinque pacchi distinti:

1° parte prima dei vaglia pagati nel mese di emissione;
2° parte seconda dei vaglia pagati nel mese di emissione;
3° parte prima dei vaglia pagati nel mese successivo a quello di emissione;
4° parte seconda dei vaglia pagati nel mese successivo a quello di emissione;
5° Parte prima dei vaglia scaduti e non pagati.

22. — L'ufficio di contabilità generale presso l'Amministrazione centrale provvede alle seguenti operazioni:

a) controlla sulla scorta delle note dei vaglia emessi e pagati compilate dagli uffici i prospetti riassuntivi trasmessi dalle ragionerie provinciali;

b) ripartisce le note degli emessi, quelle dei pagati e quelle dei non pagati, per uffici, venendo così a costituire tre serie di altrettante cartelle per quanti sono gli uffici, in ciascuna delle quali si troveranno raggruppate tutte le note dei vaglia emessi, di quelli pagati e di quelli non pagati da ciascun ufficio in ciascun esercizio;

c) archivia le prime parti dei vaglia da custodirsi con duplice chiave sotto la responsabilità di due funzionari delegati e da inviarsi al macero dopo approvata la contabilità e dopo avvenuta la perenzone dei titoli;

d) provvede a smistare le seconde parti dei vaglia pagati per provincia e per ufficio di emissione, tenendo sempre distinte per mese di emissione;

e) ordina i titoli per ciascun ufficio per numero di emissione e provvede allo spunto dei pagati sulla nota di emissione, riempiendo con la cifra corrispondente all'importo le tre colonne a), b), c), di cui al numero 11;

f) provvede quindi alla somma delle colonne a), b) e c) e formula un prospetto mensile per ciascuna provincia e con le seguenti indicazioni:

1° mese cui si riferisce la contabilità;
2° ufficio;
3° importo dei vaglia emessi dall'ufficio;
4° somma dei vaglia a tassa pagati nel mese di emissione;
5° somma dei vaglia a tassa pagati nel mese successivo;
6° somme dei vaglia a tassa scaduti e non pagati;
7° differenze eventuali.

Il totale del numero 3 deve corrispondere alla somma dei numeri 4, 5, 6 e 7.

23. — Le eventuali differenze o gli errori rimarranno così precisati e localizzati per provincia, per ufficio e per vaglia e formeranno oggetto, quando ne sia il caso, delle conseguenti indagini amministrative.

24. — Il vaglia scaduto che non risulti pagato può essere rinnovato. Alla rinnovazione provvede l'Amministrazione centrale, contro il pagamento del diritto fisso di centesimi 10, dopo compiuti i dovuti accertamenti sulle note dei vaglia emessi dall'ufficio mittente e su quelle dei pagati dall'ufficio di destinazione.

Dei vaglia rinnovati viene tenuta una contabilità separata.

25. — La seconda parte del vaglia che per difetto di indirizzo non potesse essere recapitato al destinatario sarà rispedita tra la corrispondenza ordinaria entro dieci giorni al mittente con la indicazione: « *sconosciuto al portalettere* ».

Il mittente avrà facoltà di girarlo ad un Istituto bancario, ad una Banca, ad un Ente di credito o di risparmio a ciò autorizzato dall'Amministrazione postale per farla riscuotere presso l'ufficio di destinazione oppure di chiedere entro i termini di validità all'ufficio destinatario la rispedizione del vaglia a suo favore ai sensi dell'art. 5 del R. decreto al quale è annessa la presente tabella, oppure infine di domandarne all'Amministrazione centrale la rinnovazione a proprio favore dopo scaduti i termini di validità.

26. — Un prospetto riassuntivo generale nel quale saranno riportati i totali dei prospetti per provincia di cui al numero 22, dimostrerà la situazione contabile generale del movimento fondi della gestione dei vaglia a tassa, mentre il consumo totale dei segnatasse speciali per i vaglia e dei moduli dei vaglia fornirà l'indicazione del prodotto lordo del servizio stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per le poste ed i telegrafi: COLONNA DI CESARÒ.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2393.

Norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 120 del Codice di procedura penale e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 298, nonchè l'articolo 25 del R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti in materia civile e commerciale, l'ufficiale giudiziario è autorizzato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, quando la parte non chieda che la notificazione sia da lui eseguita personalmente.

La notificazione a mezzo della posta può essere eseguita anche nell'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 385 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

La notificazione degli atti e la consegna delle copie in materia penale possono egualmente essere eseguite dall'ufficiale giudiziario per mezzo del servizio postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione o la consegna sia eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario.

Art. 3.

L'ufficiale giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell' autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta.

Art. 4.

L'ufficiale giudiziario provvede alla spedizione dell'atto per posta non oltre il giorno seguente a quello in cui glie n'è stata fatta consegna. Appone a piedi dell'originale e della copia dell'atto e sottoscrive la dichiarazione che l'atto è notificato per mezzo del servizio postale, con la menzione del luogo e della data della spedizione. Presenta all'ufficiale postale la copia in busta chiusa salvo che l'autorità giudiziaria o la parte autorizzino l'invio in busta aperta. Sulla busta, conforme al modello allegato al presente decreto, devono essere scritte le usuali indicazioni del nome, cognome e residenza e dimora del destinatario, con le particolarità atte ad agevolarne la ricerca. L'ufficiale giudiziario vi appone inoltre il numero del repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo.

Art. 5.

La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi raccomandati con ricevuta di ritorno; la restituzione di questa è effettuata in raccomandazione. Le tasse postali dovute, comprese quelle per la ricevuta di ritorno, sono corrisposte all'ufficio postale di partenza, all'atto della presentazione di ciascun piego, e sono convertite in francobolli da applicarsi sulla busta del piego stesso.

La ricevuta di ritorno sarà riempita dall'ufficiale giudiziario con le indicazioni richieste secondo lo speciale modello stabilito dall' amministrazione postale, con l' aggiunta dell' indicazione del numero del repertorio dell' ufficiale giudiziario.

La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario e annotata nel repertorio, dove pure è annotata la ricevuta di ritorno. Questa è consegnata al cancelliere o al segretario addetto all'autorità giudiziaria ovvero alla parte richiedente insieme con l' originale dell' atto, al quale deve rimanere unita.

La parte potrà tuttavia, anche prima del ritorno della ricevuta, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o la chiamata della causa in udienza nei giudizi innanzi al pretore e per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione; ma la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegata agli atti la ricevuta di ritorno, salvo che il convenuto si costituisca.

La ricevuta di ritorno è esente dalle tasse di bollo e registro.

Art. 6.

La ricevuta di ritorno fa prova dell'eseguita notificazione a termini dell'art. 1317 del Codice civile.

I termini, che decorrono da una notificazione eseguita per posta, si computano dalla data della consegna del piego, risultante dalla ricevuta di ritorno, e se la data non risulti, dal bollo apposto sulla ricevuta medesima dall'ufficio postale che la restituisce.

Art. 7.

L'agente o l'ufficiale postale consegna il piego al destinatario in persona. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè il consegnatario sia persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni. La ricevuta di ritorno è sottoscritta dalla persona alla quale è consegnato il piego; qualora questa non sappia o non possa sottoscrivere, l'agente o l'ufficiale postale ne indica sulla ricevuta il nome e cognome e, qualora si tratti di persona diversa dal destinatario, anche la qualità.

Art. 8.

Nel caso che il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna, rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno, se ne farà menzione sulla ricevuta stessa.

Se rifiutino di firmare il registro di consegna Mod. 20-A, ciò che equivale a rifiutare il piego, questo è depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente o l'ufficiale postale, ne avrà lasciato avviso presso il destinatario. Di ciò è ugualmente fatta menzione sulla ricevuta di ritorno, che è subito recapitata al mittente.

Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è in deposito presso l'ufficio postale senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente con l'annotazione « rifiutato dal destinatario ».

Art. 9.

Nel caso di cambiamento di domicilio o di residenza del destinatario, l'agente o l'ufficiale postale scrive a tergo della busta del piego, l'indicazione del nuovo recapito quando questo sia a sua cognizione.

Se il destinatario è irreperibile, viene fatta a tergo della busta analoga annotazione.

Nell'uno o nell'altro caso il piego è, a corso di posta, restituito al mittente con le formalità stabilite dalle istruzioni postali.

L'ufficiale giudiziario, ricevuto di ritorno il piego, è autorizzato, quando manchi la indicazione del nuovo recapito, ad inviare al sindaco del Comune, agli effetti degli articoli 111 e 114 del Codice di procedura penale, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la copia dell'atto stendendone relazione sull'originale e sulla copia dell'atto.

Art. 10.

Sono estese alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti gli atti giudiziari di cui al presente decreto le disposizioni dell'art. 4 del regolamento generale sul ser-

vizio postale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Per ogni piego smarrito l'amministrazione postale paga la indennità fissa di L. 15 all'ufficiale giudiziario mittente, il quale dovrà corrisponderla alla parte, che richiese la notificazione dell'atto, facendosene dare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata richiesta dalla autorità giudiziaria, la somma di L. 15, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'Erario dello Stato.

Lo smarrimento della ricevuta di ritorno non dà diritto ad alcuna indennità. L'amministrazione postale è però tenuta a rilasciarne senza spesa un duplicato contenente le indicazioni prescritte dagli articoli precedenti ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Art. 11.

Quando le notificazioni degli atti in materia civile sono eseguite per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spettano i relativi diritti stabiliti dalla tariffa civile. In luogo dell'indennità di trasferta, spetta ad essi il rimborso delle spese postali oltre il diritto fisso di lire due non computabile agli effetti dell'art. 10 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Nulla è innovato circa i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario a termine della vigente tariffa penale, quando per la notificazione degli atti in materia penale si vale del servizio postale.

Le spese relative sono a suo carico.

Nella ipotesi preveduta dall'art. 3, in luogo dell'indennità di trasferta, compete all'ufficiale giudiziario il diritto fisso nella misura indicata nella prima parte del presente articolo.

Sono in ogni caso a carico dell'ufficiale giudiziario le spese per la fornitura della busta prescritta per la notificazione a norma dell'articolo 4.

Art. 12.

Quando la parte che chiede la notificazione dell'atto sia ammessa al gratuito patrocinio, l'Erario dello Stato, in luogo dell'indennità di trasferta, anticipa all'ufficiale giudiziario l'importo delle spese postali.

Art. 13.

Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono all'usciere presso l'ufficio di conciliazione in quanto siano applicabili.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Esso non si applica, fino a nuove disposizioni, nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 113. — GRANATA.

ALLEGATO.

Modello di busta per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta.

(Lato anteriore della busta)

N.......... del repertorio l'ufficiale giudiziario od usciere mittente firma..........

Racc. n.....

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Avvertenze.

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:
1. Francatura e raccomandazione del piego;
2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè trattisi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

....

....

....

(..................)

N.B. — La busta deve essere di carta **colore verde.** La forma e le dimensioni della busta stessa possono essere variate secondo il bisogno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2396.
Trattato fra le principali Potenze alleate ed associate e lo Stato serbo-croato-sloveno per le minoranze serbo-croato-slovene.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data al trattato fra le principali Potenze alleate ed associate e lo Stato serbo-croato-sloveno, stipulato a Saint Germain en Laye il 10 settembre 1919, e che concerne i sudditi serbo-croato-sloveni appartenenti a minoranze etniche di religione e di lingua.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1923
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 116. — GRANATA.

Trattato fra le principali Potenze alleate ed associate e lo Stato serbo-croato-sloveno.

Gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone, principali Potenze alleate e associate, da una parte;

E lo Stato serbo-croato-sloveno, dall'altra;

Considerando che vasti territori sono stati aggiunti al Regno di Serbia, dal principio dell'anno 1913 in poi;

Che i serbi, i croati e gli sloveni dell'antica Monarchia austro-ungarica hanno stabilito, di loro libera volontà, di unirsi alla Serbia in modo permanente, per formare un solo Stato indipendente e sovrano, col nome di «Regno dei serbi, croati e sloveni»;

Che il Principe reggente di Serbia e il Governo serbo hanno consentito a questa unione, e si è formato per conseguenza il Regno dei serbi, croati e sloveni che ha assunto la sovranità sui territori abitati da questi popoli;

Considerando che è necessario definire alcune questioni di interesse internazionale derivate dai predetti acquisti territoriali e da questa unione;

Che è opportuno liberare la Serbia da alcune obbligazioni da lei assunte col trattato di Berlino del 1878 di fronte ad alcune Potenze e sostituirvene altre di fronte alla Società delle Nazioni;

Che lo Stato serbo-croato-sloveno desidera, di sua libera volontà, dare alle popolazioni di tutti i territori in esso compresi, qualunque sia la loro razza, lingua o religione, assoluta garentia che seguiteranno ad essere governate secondo principî di libertà e di giustizia;

Le Alte Parti contraenti hanno designato a questo fine come loro plenipotenziari:

Il presidente degli Stati Uniti d'America:

L'onorevole Frank Lyon Polk, sottosegretario di Stato;
L'onorevole Henry White, già ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti a Roma e a Parigi;
Il generale Tasker H. Bliss, rappresentante militare degli Stati Uniti al Consiglio superiore di guerra;

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie:

L'onorevolissimo Arthur James Balfour, O. M., M. P., Segretario di Stato per gli affari esteri;
L'onorevolissimo Andrew Bonar Law, M. P., Lord del sigillo privato;
L'onorevolissimo Visconte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Segretario di Stato per le colonie;
L'onorevolissimo George Nicoll Barnes, M. P., Ministro senza portafoglio;

E per il Dominio del Canadà:

L'onorevole Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministro delle forze d'oltremare;

Per la Confederazione australiana:

L'onorevole George Foster Pearce, Ministro della difesa;

Per l'Unione dell'Africa meridionale:

L'onorevolissimo Visconte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

Per il Dominio della Nuova Zelanda:

L'onorevole Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Alto commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;

Per l'India:

L'onorevolissimo Barone Sinha, K. C. Sottosegretario di Stato per l'India;

Il Presidente della Repubblica francese:

Georges Clemenceau, presidente del Consiglio, Ministro della guerra;
Stephen Pichon, Ministro degli affari esteri;
Louis-Lucien Klotz, Ministro delle finanze;
André Tardieu, commissario generale per gli affari di guerra franco-americani;
Jules Cambon, ambasciatore di Francia;

Sua Maestà il Re d'Italia:

L'onorevole Tommaso Tittoni, senatore del Regno, Ministro degli affari esteri;
L'onorevole Vittorio Scialoja, senatore del Regno;
L'onorevole Maggiorino Ferraris, senatore del Regno;
L'onorevole Guglielmo Marconi, senatore del Regno;
L'onorevole Silvio Crespi, deputato al Parlamento;

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

Il Visconte Chinda, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Londra;
K. Matsui, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi;
H. Ijuin, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Roma;

Sua Maestà il Re dei serbi, dei croati e degli sloveni:

N. P. Pachitch, già presidente del Consiglio dei Ministri;
Ante Trumbic, Ministro degli affari esteri;
Ivan Zolger, dottore in jurisprudenza.

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti delle disposizioni seguenti:

Le principali Potenze alleate e associate, tenendo conto delle obbligazioni assunte col presente trattato dallo Stato serbo-croato-sloveno dichiarano che lo Stato serbo-croato-sloveno è liberato definitivamente dalle obbligazioni derivanti dall'art. 35 del trattato di Berlino del 13 luglio 1878.

CAPITOLO I.

Art. 1.

Lo Stato serbo-croato-sloveno si impegna a ciò che le stipulazioni contenute negli articoli 2 e 8 di questo capitolo siano riconosciute come leggi fondamentali, e che nessuna legge, regolamento o atto ufficiale sia in contradizione o in opposizione con esse, nè contro di esse prevalga.

Art. 2.

Lo Stato serbo-croato-sloveno si impegna ad assicurare piena e intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione o di razza.

Tutti gli abitanti del Regno dei serbi, croati e sloveni avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato, di qualsiasi fede, religione o confessione, le cui pratiche non sieno incompatibili con l'ordine pubblico e col buon costume.

Art. 3.

Con riserva dei trattati seguenti, lo Stato serbo-croato-sloveno riconosce come propri sudditi, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, i sudditi austriaci, ungheresi o bulgari che al momento dell'entrata in vigore del presente trattato avevano il domicilio o la pertinenza (*heimatsrecht*), secondo il caso, nel territorio che è o sarà riconosciuto come facente parte dello Stato serbo-croato-sloveno, in virtù dei trattati con l'Austria, con l'Ungheria o con la Bulgaria, rispettivamente, o in virtù di qualunque che fosse conchiuso per completare il presente assetto.

Le dette persone, maggiori di 18 anni, avranno tuttavia la facoltà di optare, nelle condizioni stabilite da quei trattati, per qualunque altra cittadinanza che fosse loro accessibile. L'opzione del marito implicherà quella della moglie, e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

Le persone che eserciteranno il diritto di opzione dovranno, nei dodici mesi seguenti, trasportare il domicilio nello Stato in favore del quale avranno optato; potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato serbo-croato-sloveno, e portar con sè i propri beni mobili senza che sia loro imposto perciò alcun diritto di uscita.

Art. 4.

Lo Stato serbo-croato-sloveno riconosce come propri sudditi, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, i sudditi austriaci, ungheresi o bulgari nati nei predetti territori da genitori ivi domiciliati o pertinenti, secondo il caso, quand'anche al momento dell'entrata in vigore del presente trattato quei sudditi non avessero il domicilio o la pertinenza (*heimatsrecht*) secondo il caso, nei territori predetti.

Tuttavia, nei due anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le dette persone potranno dichiarare alle competenti autorità serbo-croato-slovene del paese di loro residenza che rinunciano alla cittadinanza serbo-croato-slovena; nel qual caso cesseranno di essere considerate sudditi serbo-croato-sloveni. La dichiarazione del marito varrà anche per la moglie e quella dei genitori per i figli minori di 18 anni.

Art. 5.

Lo Stato serbo-croato-sloveno s'impegna a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nei trattati conchiusi o da conchiudere dalle Potenze alleate e associate con l'Austria, con la Bulgaria o con l'Ungheria, a fine di permettere a chi vi ha interesse di acquistare o no la cittadinanza serbo-croato-slovena.

Art. 6.

La cittadinanza serbo-croato-slovena sarà acquisita di pieno diritto, per il solo fatto della nascita sul territorio dello Stato serbo-croato-sloveno, da chiunque non possegga per nascita una cittadinanza diversa.

Art. 7.

Tutti i sudditi serbo-croato-sloveni saranno uguali davanti alla legge e godranno di uguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di religione o di lingua.

La differenza di religione, fede o confessione non dovrà nuocere ad alcun suddito serbo-croato-sloveno nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni ed industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi linzioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa e in pubblicazioni d'ogni genere, o nelle pubbliche adunanze.

Nonostante l'adozione, da parte del Governo serbo-croato-sloveno, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque agevolezze ai sudditi serbo-croato-sloveni di lingua diversa dalla lingua ufficiale per l'uso della propria lingua, oralmente e in scritto, davanti ai tribunali.

Art. 8.

I sudditi serbo-croati-sloveni appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto e in fatto, accordate agli altri sudditi serbo-croato-sloveni. Avranno, in specie, pari diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole e altri istituti di educazione, col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Art. 9.

Per quanto concerne il pubblico insegnamento, il Governo serbo-croato-sloveno provvederà perchè, nelle città e distretti nei quali risiede una notevole proporzione di sudditi serbo-croato-sloveni di lingua diversa dalla lingua ufficiale, siano concesse adeguate agevolezze per assicurare che ai figli di questi sudditi serbo-croato-sloveni, sia impartita nelle scuole primarie l'istruzione nella loro lingua. Questa stipulazione non impedirà al Governo serbo-croato-sloveno di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua ufficiale.

Nella città e nei distretti dove risiede una notevole proporzione di sudditi serbo-croato-sloveni appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sarà assicurata a queste minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei Municipi o di altre Amministrazioni, a scopo educativo, religioso o di beneficenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno soltanto ai territori trasferiti alla Serbia o allo Stato serbo-croato-sloveno dopo il 1° gennaio 1913.

Art. 10.

Lo Stato serbo-croato-sloveno consente a prendere, riguardo ai mussulmani, per quanto concerne il loro statuto familiare e personale, ogni disposizione che permetta di regolare queste materie secondo gli usi mussulmani.

Il Govenro serbo-croato-sloveno provvederà del pari per assicurare la nomina di un *Reiss-ul-Ulema*.

Lo Stato serbo-croato-sloveno si impegna ad assicurare piena protezione alle moschee, ai cimiteri e agli altri stabilimenti religiosi mussulmani. Ogni agevolezza e ogni autorizzazione sarà data alle fondazioni pie (*vacouf*) e agli stabilimenti mussulmani di beneficenza o di culto che attualmente esistono, e il Governo serbo-croato-sloveno non rifiuterà, per la istituzione di nuovi stabilimenti di beneficenza e di culto, alcuna delle agevolezze necessarie, garentite agli altri stabilimenti privati della stessa specie.

Art. 11.

Lo Stato serbo-croato-sloveno consente che, in quanto le disposizioni degli articoli precedenti riguardano persone appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, esse costituiscano obbligazioni d'interesse internazionale, e siano poste sotto la salvaguardia della Società delle Nazioni. Esse non potranno essere modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Società. Gli Stati Uniti d'America, l'Impero britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone s'impegnano a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni.

Lo Stato serbo-croato-sloveno consente che qualsiasi membro del Consiglio della Società delle Nazioni abbia il diritto di segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una delle suddette obbligazioni e che il Consiglio possa prendere quei provvedimenti e dare quelle direttive che stimerà più opportune ed efficaci secondo le circostanze.

Lo Stato serbo-croato-sloveno consente inoltre che in caso di divergenza d'opinioni, su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra lo Stato serbo-croato-sloveno e una delle principali Potenze alleate o associate, o qualsiasi altra Potenza che faccia parte del Consiglio della Società delle Nazioni, questa divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale, a termini dell'articolo 14 del patto della Società. Lo Stato serbo-croato-sloveno consente che ogni controversia di tal genere sia deferita, se l'altra parte lo chiede, alla Corte permanente di giustizia internazionale. La decisione della Corte sarà inappellabile e avrà la stessa efficacia e lo stesso valore di una decisione pronunziata in virtù dell'art. 13 del patto.

CAPITOLO II.

Art. 12.

Fino alla conclusione di nuovi trattati o convenzioni, qualunque trattato, convenzione od accordo di cui la Serbia da un lato e una delle principali Potenze alleate o associate, dall'altro, fossero state parti contraenti al 1° agosto 1914, o dopo questa data, e tutte le obbligazioni assunte dalla Serbia di fronte alle principali Potenze alleate e associate, prima e dopo questa data, impegnerà di pieno diritto lo Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 13.

Lo Stato serbo-croato-sloveno s'impegna a non concludere alcun trattato, convenzione od accordo, e a non prendere alcun provvedimento che possa impedirgli di partecipare a qualsiasi convenzione generale che fosse conclusa sotto gli auspici della Società delle Nazioni, per l'equo trattamento del commercio degli altri paesi, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Lo Stato serbo-croato-sloveno s'impegna del pari ad estendere a tutte le Potenze alleate o associate qualsiasi favore o privilegio che, nel detto periodo di cinque anni, accordasse, in materia doganale a uno qualunque degli Stati con cui le Potenze alleate e associate sono state in guerra dal mese di agosto 1914, o a qualsiasi altro Stato che in virtù dell'art. 222 del trattato di pace con l'Austria avesse accordi doganali speciali con gli Stati predetti.

Art. 14.

Finchè non sia conclusa la convenzione generale di cui all'articolo precedente, lo Stato serbo-croato-sloveno s'impegna ad accordare il trattamento delle navi nazionali, o quello della nazione più favorita, alle navi delle Potenze alleate e associate che accordano un trattamento analogo alle navi serbo-croato-slovene.

Per eccezione a questa norma, è espressamente riconosciuto allo Stato serbo-croato-sloveno e a quasliasi altro Stato alleato o associato il diritto di riservare il traffico di cabotaggio alle navi nazionali.

Le Potenze alleate e associate consentono inoltre a non reclamare, in base a questo articolo, il beneficio di accordi che fossero conclusi dagli Stati a cui è attribuito un territorio già appartenente alla Monarchia austro-ungarica, circa il traffico di cabotaggio fra i porti del mare Adriatico.

Art. 15.

In attesa che, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, sia conclusa una convenzione generale destinata ad assicurare e mantenere la libertà delle comunicazioni e del transito, lo Stato serbo-croato-sloveno s'impegna ad accordare sul proprio territorio, comprese le acque territoriali, la libertà di transito alle persone,

merci, navi, vetture, vagoni e corrieri postali provenienti da una delle Potenze alleate o associate, o ad esse diretti, e a conceder loro, per quanto concerne agevolezze, restrizioni, oneri od altro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle persone. merci, navi, vetture, vagoni e corrieri postali serbo-croato-sloveni o di qualsiasi altra nazionalità, origine, importazione o proprietà, che godesse di un regime più favorevole.

Gli oneri imposti nello Stato serbo-croato-sloveno al commercio in transito dovranno essere equi, tenuto conto delle condizioni del commercio stesso. Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto doganale o d'altro genere.

Saranno stabilite tariffe comuni per il commercio in transito attraverso la Stato serbo-croato-sloveno e per il commercio in transito fra il detto Stato e una qualsiasi delle Potenze alleate o associate, con biglietti o lettere di vettura dirette, se la Potenza di cui si tratta ne fa richiesta.

La libertà di transito si estenderà ai servizi postali, telegrafici e telefonici.

Resta inteso che nessuna Potenza alleata o associata avrà diritto di reclamare il benefizio di queste disposizioni per una parte qualsiasi del proprio territorio in cui non sia concessa la reciprocità, quanto al medesimo oggetto.

Se entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la convenzione generale predetta non sarà stata conchiusa sotto gli auspici della Società delle Nazioni, il Governo serbo-croato-sloveno potrà in qualunque tempo metter fine alle disposizioni del presente articolo, salvo preavviso di dodici mesi al segretario generale della Società.

Art. 16.

Tutti i diritti e privilegi concessi con gli articoli precedenti alle Potenze alleate e associate saranno acquisiti del pari a tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni

Il presente trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, e di cui il testo francese prevarrà in caso di divergenza, sarà ratificato, e entrerà in vigore contemporaneamente al trattato di pace con l'Austria.

Il deposito delle ratifiche sarà fatto a Parigi.

Le Potenze il cui Governo risiede fuori d'Europa potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica è avvenuta, e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il più presto possibile.

Sarà fatto un processo verbale di deposito delle ratifiche.

Il Governo francese rimetterà a ciascuna Potenza firmataria una copia certificata conforme del processo verbale di deposito.

In fede di che i plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.

Fatto a Saint-Germain-en-Laye, il 10 settembre 1919, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, e copia autentica sarà rimessa a ciascuna delle Potenze firmatarie.

FRANK L. POLK — HENRI WHITE — TASKER H. BLISS — ARTUR JAMES BALFOUR — MILNER — GEO. N. BARNES — A. E. KEMP — G. F. PEARCE — MILNER — THOS MACKENZIE — SINHA OF RAIPUR — G. CLEMENCEAU — S. PICHON — L.-L. KLOTZ — ANDRÉ TARDIEU — JULES CAMBON — TOM. TITTONI — VITTORIO SCIALOJA — MAGGIORINO FERRARIS — GUGLIELMO MARCONI — S. CHINDA — K. MATSUI — H IJUIN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2390.

Sostituzione della tariffa per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 luglio 1904, n. CCCXV (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Macerata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1911, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni della predetta Camera, in data 9 giugno 1922, e 9 marzo 1923;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa per l'applicazione della tassa suddetta, riportata all'art. 2 del suddetto R. decreto 18 luglio 1904, numero CCCXV (p. s.) è sostituita la seguente:

a) nella città di Macerata;

1° per negozio di bazar, di stralcio e di liquidazione da un giorno a 15 giorni L. 150; per ogni mese successivo L. 40;

2° per esercizi di vendita in alberghi e case private, per ogni 5 giorni o frazione L. 100;

3° per banchi fissi o mobili o su veicoli posti nelle pubbliche piazze da un giorno ad una settimana L. 16 per occupazione di una superficie fino a mq. 3; per ogni 3 metri in più o frazione, L. 8 di aumento.

b) negli altri Comuni della Provincia le tasse anzidette sono ridotte alla metà.

Art. 2.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato R. decreto 18 luglio 1904, n. CCCXV e nel regolamento ad esso annesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 110. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2414.

Autorizzazione al Comando generale della M. V. S. N. di stipulare un contratto di assicurazione cumulativa a beneficio dei componenti la milizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Considerata la necessità di provvedere, da parte del pubblico Erario, al risarcimento dei danni che gli appartenenti alla M. V. S. N. possono incontrare per infortuni derivanti da cause di servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'economia nazio-

nale, per le finanze, per la guerra, per la marina, per la giustizia ed affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando generale della M. V. S. N. è autorizzato a stipulare un contratto di assicurazione cumulativa, con un istituto che dia le dovute garanzie, a beneficio degli ufficiali, capi squadra e militi della M. V. S. N. in servizio permanente e di tutti gli iscritti al 1° bando, per infortuni ad essi derivanti, in tempo di pace, da cause di servizio.

Art. 2.

Dovranno essere indennizzati, nella misura stabilita dal contratto di assicurazione, i casi di morte, di invalidità permanente e di validità temporanea purchè di durata superiore ai 15 giorni e a partire dal sedicesimo giorno.

Art. 3.

Il premio annuo di assicurazione non dovrà superare, complessivamente, la somma di un milione. Il relativo onere graverà sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno per le spese della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. All'uopo, con decreto del Ministro per le finanze, verranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio medesimo.

Art. 4.

Il contratto di assicurazione dovrà stipularsi per la durata di 3 anni, con facoltà di rescissione da parte del Comando generale della M. V. S. N. alla fine di ogni anno.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 134. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2412.

Compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare; provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni e altre norme in materia di abitazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e le successive disposizioni sulle case popolari ed economiche;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 65, che abolisce la Commissione ed i Comitati in materia di edilizia popolare e conferisce al Ministro per l'industria e commercio il mandato di coordinare, con suo decreto, la consulenza tecnica di alcuni organi predetti con la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare istituita con decreto 8 dicembre 1922, dei Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro;

Constatata, in base ai risultati dell'esperienza, la necessità di rafforzare i poteri della Commissione anzidetta con opportune garanzie per la esecutorietà delle sue decisioni;

Ritenuta altresì la opportunità di riordinare e disciplinare la materia nei riguardi della assegnazione, disponibilità ed assicurazione degli alloggi cooperativi, ed all'ordinamento dei mutui edilizi concessi sulla Cassa dei depositi e prestiti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Commissione di vigilanza.

Art. 1.

La Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, istituita con decreto 8 dicembre 1922, dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, è integrata da un magistrato di grado non inferiore a quello di sostituto procuratore generale di Corte d'appello, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

La Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare decide in base alle norme di legge ed a quelle contenute nel decreto Ministeriale istitutivo dell'8 dicembre 1922, le quali hanno pieno valore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Le decisioni della Commissione stessa hanno carattere definitivo e sono rese esecutive con ordinanza del Presidente. Contro di esse è ammesso soltanto ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato nei casi e nei sensi previsti dall'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 3.

L'ordinanza del presidente della Commissione di vigilanza, per la esecuzione delle deliberazioni di essa, è esecutiva, secondo i casi, nei riguardi dei singoli soci o nei riguardi delle cooperative o di entrambi.

Nel caso di mancata esecuzione di un'ordinanza da parte di uno o di più soci, la Commissione di vigilanza può comminare a carico degli inadempienti la perdita del diritto all'alloggio cooperativo.

Quando l'esecuzione dell'ordinanza spetti alle singole cooperative, queste debbono provvedervi a proprie spese, salvo rivalsa verso il socio od i soci inadempienti.

Nel caso che una Cooperativa non ottemperi alle ordinanze della Commissione, oppure dia comunque luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità, che ne compromettano il regolare funzionamento, può il Ministro per l'economia nazionale, su proposta della Commissione stessa, disporre lo scioglimento dell'amministrazione della Cooperativa con la conseguente nomina di un Commissario governativo.

Le spese relative saranno a carico della Cooperativa e, per essa, dei singoli soci.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, può ordinare la revoca dei benefici di legge concessi alla Cooperativa.

Art. 4.

E' confermato al Ministro per l'economia nazionale il mandato conferitogli dall'art. 2 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 65, di coordinare nella Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare i còmpiti delle altre Commissioni soppresse, e gli è data a tale uopo la facoltà di modificare o integrare, secondo il bisogno, la composizione della Commissione stessa.

Art. 5.

Le decisioni della Commissione di vigilanza prese fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in quanto non siano state modificate dal Ministro per l'economia nazionale, sono esecutive a norma del presente decreto. Alla data predetta decade di diritto qualsiasi impugnativa e, qualora sia stata promossa, è convertibile in ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, in conformità dell'art. 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Assegnazione e consegna degli alloggi.

Art. 6.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, circa l'obbligo dei Consigli di amministrazione delle Cooperative di non far luogo a prenotazioni di alloggi a favore dei soci, che non si trovino nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni e dal presente decreto, l'esistenza di tali condizioni deve verificarsi anche al momento della consegna degli alloggi da parte delle Cooperative ai soci: l'eventuale interruzione fra i due momenti non pregiudica i diritti del socio.

Non appena gli alloggi siano in condizione di abitabilità, la Cooperativa inviterà i soci prenotati a prenderli in consegna entro un mese, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo il ricorso, entro detto termine, alla Commissione di vigilanza.

La consegna suddetta mediante apposito verbale è definitiva e conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge, compresa la assegnazione del mutuo edilizio individuale.

Se la consegna non potè avvenire prima dell'assegnazione del mutuo edilizio individuale, per cause non imputabili nè alla Cooperativa nè al socio, il possesso di tutti i requisiti prescritti deve verificarsi al momento della assegnazione del mutuo edilizio individuale.

Art. 7.

Al socio prenotato che muoia prima di aver ottenuto la consegna della casa ha facoltà di sostituirsi, in tutti i diritti a lui spettanti, il coniuge contro cui non sia intervenuta sentenza di separazione legale.

In mancanza del coniuge o, nel caso della separazione di cui nel comma precedente, hanno facoltà di sostituirsi, nei diritti predetti, i figli che alla data della morte del socio fossero a suo carico.

Eredi.

Art. 8.

Al socio che muore dopo la consegna dell'alloggio, di cui all'art. 5, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune.

La qualità di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro 2°, parte 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti.

Nel caso di eredità indivisa, sia legittima che testamentaria, i coeredi, mediante atto autentico, debbono, entro un mese, designare un rappresentante, preferendo, possibilmente, un impiegato o un pensionato dello Stato, il quale diventerà socio della Cooperativa e rappresenterà tutti gli eredi.

In caso di inadempimento, la designazione sarà fatta dalla Cooperativa.

In ogni caso la designazione non escluderà l'obbligo solidale da parte di tutti gli eredi.

Avvenuta la divisione, subentra, in tutti i diritti e doveri del socio, colui al quale sarà stato attribuito l'alloggio.

Art. 9.

Le relazioni definitive di collaudo ed i reparti, tra i soci, della spesa per la costruzione dei fabbricati devono essere trasmesse dai collaudatori, pel tramite del Ministero dell'economia nazionale, alle singole Cooperative, le quali sono tenute a darne immediato avviso con lettera raccomandata ai soci ed a tenerle a disposizione dei medesimi per almeno 15 giorni.

Entro tale periodo di tempo, ed in ogni modo non oltre un mese dalla data di trasmissione di dette relazioni da parte del Ministero, sono ammessi ricorsi al Ministero stesso che deciderà in via definitiva.

In mancanza di ricorsi i collaudi diverranno esecutivi.

Tale disposizione si applica anche ai collaudi già compiuti ed in corso di esecuzione e che siano disposti anteriormente alle norme stabilite col R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345.

Dell'assegnazione del mutuo edilizio individuale e del contributo statale.

Art. 10.

La formale assegnazione dell'appartamento e del mutuo edilizio individuale avrà seguito, previo nulla osta del Ministero dell'economia nazionale e secondo le risultanze del collaudo approvato, con atto pubblico in cui interveranno la Cooperativa, legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del direttore generale o di un suo delegato, osservate le seguenti condizioni:

a) che l'attribuzione del valore, per ogni singolo alloggio, corrisponda al prezzo stabilito dal regolare collaudo;

b) che la ripartizione delle ipoteche della Cassa per ciascun alloggio corrisponda al prezzo suddetto;

c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo già concesso alla Cooperativa e si assoggetti a tutte le norme e disposizioni emanate e da emanare in materia di edilizia popolare.

Per la stipulazione del contratto la Cooperativa assegnerà un congruo termine ai soci. Coloro che non si presenteranno s'intenderanno definitivamente decaduti da ogni diritto, e la Cooperativa provvederà alla loro sostituzione a norma di legge, salvi, in ogni caso, tutti i diritti e le ragioni contro i soci inadempienti.

Per gli appartamenti che per qualsiasi ragione non siano stati collocati dalla Cooperativa ai termini di legge, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, determinerà il modo migliore di utilizzazione, rimanendo impregiudicate le sanzioni sopra stabilite e le eventuali azioni di responsabilità.

Art. 11.

Nel caso in cui il costo dell'alloggio, deteminato in base al collaudo finale, superi la somma di L. 150,000, e che tale eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, o da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia o da spese di rifinimento o di altra natura, superflue od eccessive, la quota di ammortamento, riferentesi alla somma eccedente, sarà determinata escludendo qualsiasi contributo statale a favore del socio.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, saranno determinati i criteri di carattere obbiettivo, sui quali la Commissione di vigilanza dovrà fondare la sua decisione relativa all'ammontare della somma eccedente le L. 150,000 per la quale potrà essere conservato il contributo della Stato. Nell'ambito di tali criteri l'apprezzamento discrezionale della Commissione è insindacabile.

Art. 12.

Qualora il costo superi le L. 150,000, la spesa eccedente non sia ammessa dalla Commissione di vigilanza ed il 50 % dello stipendio del socio non sia sufficiente a garantire l'istituto mutuante del pagamento della nuova annualità, il socio assegnatario sarà tenuto a prestare un supplemento di garanzia, mediante deposito di titoli del Debito pubblico dello Stato o di obbligazioni di altri Enti accettate dall'istituto mutuante, che diano una rendita annua pari alla quota dell'annualità non coperta dal 50 % dello stipendio

In luogo del supplemento di garanzia, il socio potrà versare in contanti il valore attuale della parte delle quote di ammortamento eccedente la metà dello stipendio.

Art. 13.

In mancanza dell'adempimento delle condizioni specificate all'art. 12, il socio decade dal diritto all'assegnazione, e la Cooperativa dovrà procedere alla vendita dell'alloggio, versando all'istituto mutuante il ricavato della vendita. Qualora tale ricavato sia inferiore alla parte del mutuo afferente all'appartamento, la differenza sarà versata all'istituto predetto, prelevandola dai fondi iscritti per contributi statali nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 14.

Qualora il socio non si trovi in condizioni di adempiere alle prestazioni previste dagli articoli precedenti, potrà evitare la decadenza, ottenendo che l'alloggio sia ridotto, a proprie spese, ad un minor numero di vani. La domanda sarà rivolta alla Commissione di vigilanza, la quale potrà accoglierla soltanto nel caso in cui la richiesta suddivisione dell'alloggio non diminuisca l'utilizzazione dell'alloggio, nella sua primitiva consistenza.

Il limite di L. 150,000, di cui agli articoli 11 e 12, è elevato a L. 200,000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.

Ammortamento dei mutui.

Art. 15.

Le Cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne l'importo alla Cassa depositi e prestiti colle modalità che saranno dalla Cassa stessa indicate.

Contemporaneamente le Cooperative comunicheranno alla Cassa l'elenco dei soci eventualmente morosi.

Contro i morosi la Cassa è autorizzata, su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni ed assegni, a fare eseguire sui medesimi la ritenuta d'ufficio, per la somma dovuta oltre gli interessi di mora.

Ove la trattenuta non sia possibile e sufficiente, la Cassa è autorizzata a procedere alla riscossione delle somme dovute con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il procedimento avrà inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi e prestiti, o, per sua delega, dall'Intendenza di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore ed è notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

Manutenzione dei fabbricati sociali.

Art. 16.

Col pagamento della quota mensile di ammortamento, il titolare dell'alloggio è obbligato a versare altresì alla Cooperativa una percentuale commisurata al 4 % della quota stessa, per costituire un fondo, da versarsi in conto corrente vincolato presso un istituto di notoria solidità, per spese di manutenzione straordinarie del caseggiato.

Salvo i casi di assoluta urgenza, per i quali l'approvazione sarà chiesta posteriormente, i progetti di spesa di straordinaria manutenzione debbono essere previamente approvati dal Ministero dell'economia nazionale (ufficio Case popolari), il quale può, all'uopo, rivolgersi direttamente agli uffici del Genio civile o agli uffici tecnici di finanza.

I prelevamenti dal conto corrente dovranno avvenire in ogni caso in base a nulla osta del Ministero suddetto, ed a richiesta della Cooperativa, ovvero della Cassa depositi, nel caso di cui al comma seguente.

Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dell'economia nazionale, la Cassa vigilerà a che la Cooperativa provveda alla costituzione del detto fondo e curi la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. In caso di inadempienza si provvederà a mezzo dell'ufficio tecnico case popolari del Ministero dell'economia nazionale a spese della Cooperativa, con facoltà di prelevare i fondi dal conto corrente di cui sopra.

Il puntuale versamento della percentuale per manutenzione straordinaria sarà assicurato con gli stessi privilegi stabiliti per la quota d'ammortamento dei mutui.

Assicurazione contro gli incendi.

Art. 17.

Le Cooperative provvederanno all'obbligo dell'assicurazione dei fabbricati contro gli incendi, loro imposto dall'art. 21 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, versando direttamente alle Compagnie assicuratrici i premi di assicurazione. La polizza, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, deve essere consegnata alla Cassa stessa, la quale vigilerà perchè le Cooperative si mantengano al corrente col pagamento dei premi.

Dell'osservanza della presente disposizione saranno responsabili i Consigli di amministrazione delle Cooperative, i quali potranno provocare la ritenuta sugli stipendi, pensioni, assegni, ecc., nonchè la procedura privilegiata di esecuzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

La Compagnia di assicurazione deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti, la quale, all'uopo, potrà pub-

blicare l'elenco delle Compagnie preferite, ed eventualmente imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.

Cessione - Affitti.

Art. 18.

Agli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922 è sostituito il seguente:

« Gli assegnatari di un appartamento o di una casa potranno, nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, cedere definitivamente il loro diritto e procedere all'affitto totale o parziale della casa o dell'appartamento, sempre che concorra il consenso della Cassa depositi e prestiti e del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, e la cessione o l'affitto siano fatti a favore di persona che sia socio della Cooperativa o che lo diventi, ed in ogni caso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione. Il consenso è subordinato a rigoroso accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi, che saranno stipulati fra le parti interessate.

« Simile facoltà e con le modalità predette spetta agli eredi dei soci assegnatari. Contro il negato consenso del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale ».

Provvedimenti per la costruzione di nuove abitazioni.

Art. 19.

Decadono dalla assegnazione già avuta del contributo governativo per costruzioni, le Cooperative edilizie, che non abbiano fatto pervenire al Ministero dei lavori pubblici, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una formale dichiarazione, da parte di un istituto di credito, dalla quale risulti, che è già stato concesso il mutuo occorrente per le costruzioni, a norma delle disposizioni che disciplinano i finanziamenti della edilizia popolare.

Art. 20.

Le somme che si renderanno disponibili in conseguenza delle decadenze stabilite nel precedente articolo potranno essere destinate nel modo seguente:

1° per contributo al pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni in corso;

2° per l'eventuale ampliamento dei programmi costruttivi di Cooperative edilizie già finanziate tra mutilati ed invalidi di guerra;

3° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da Istituti per case popolari, da Comuni che abbiano già in corso programmi di edilizia popolare e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, in Roma.

Art. 21.

Le abitazioni che saranno costruite col contributo di cui al numero terzo del precedente articolo, sia a proprietà collettiva, sia a proprietà individuale, dovranno essere assegnate, in misura corrispondente al terzo della disponibilità totale, a favore degli ex combattenti, che abbiano prestato servizio in reparti mobilitati ed in zona di operazioni.

In quanto sia possibile, si terrà conto nelle assegnazioni anche di quei soci, sprovvisti di alloggi, che appartenevano alle Cooperative di cui all'art. 19 del presente decreto.

Provvedimenti per l'assegnazione di alloggi cooperativi ad ex-combattenti.

Art. 22.

A deroga di ogni disposizione contraria il Consiglio di amministrazione delle Cooperative edilizie, che costruiscono col contributo dello Stato, è autorizzato ad assegnare appartamenti, indipendentemente dal turno di prenotazione, agli ex-combattenti, che hanno prestato servizio in reparti mobilitati ed in zona di operazioni, e che siano soci della Cooperativa e già prenotati al 31 dicembre 1922.

L'assegnazione sarà fatta in ragione di uno su cinque appartamenti della Cooperativa, non ancora assegnati con contratto od altra scrittura che ne faccia le veci, alla data del 21 settembre 1923, e tenendo per base dell'assegnazione agli ex-combattenti il rispettivo numero di iscrizione a soci.

Tutti gli appartamenti, che si rendono disponibili per rinunzia o decadenza dei rispettivi assegnatari entro il 1924, potranno dal Consiglio d'amministrazione essere assegnati con preferenza ai soci combattenti, che si trovino nelle condizioni predette.

Riscatto dei mutui.

Art. 23.

E' revocata la facoltà consentita con l'art. 34 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, ai soci delle Cooperative edilizie, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, di liberarsi dal proprio debito con la consegna di titoli di rendita pubblica consolidata.

I soci od i loro eredi possono, invece, in ogni tempo, liberarsi del proprio debito versando un capitale pari al valode attuale delle annualità ancora dovute, calcolato al saggio d'interesse complessivo del mutuo vigente.

Contestualmente alla anticipata estinzione del debito, ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa è tenuta a consentire, a tutti gli effetti di legge, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile

Per la durata di 10 anni dall'inizio del'ammortamento dei mutui, può essere esercitato da parte dei soci della Cooperativa o di altre Cooperative, di persone che diventino soci ed abbiano i requisiti richiesti per l'assegnazione di appartamento, diritto di prelazione in caso di vendita di immobili affrancati.

Il socio che intende alienare l'immobile entro il detto decennio dovrà far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'offerta e le modalità approvate dalla Cassa depositi e prestiti.

Colui che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà notificare alla Cassa depositi e prestiti ed all'offerente la dichiarazione autentica di accettazione e depositare presso detta Cassa le somme indicate nell'offerta, entro il termine di 2 mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel caso di diversi concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide inappellabilmente la Cassa depositi e prestiti.

Art. 24.

I soci che abbiano effettuato il riscatto ed i loro eredi ed aventi causa, sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto.

Art. 25.

Le controversie cui potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto, in relazione alle situazioni di fatto createsi precedentemente, saranno decise, caso per caso, dalla Commissione di vigilanza.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 132. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Montegallo (Ascoli Piceno), di Calatafimi (Trapani), di Bardineto (Genova), di Vernole (Lecce), di Orsara di Puglia (Avellino), di San Remo (Porto Maurizio) e di Paratico (Brescia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTÀ,

Il funzionamento dell'amministrazione comunale di Montegallo, sorta dalle elezioni generali del 1920, aveva da tempo suscitato vivo malcontento nella popolazione, dando luogo a numerosi reclami che indussero, nel dicembre scorso, l'autorità politica a disporre un'inchiesta.

Le indagini dell'inquirente avevano fin da allora posto in luce l'anormale gestione di quella civica azienda e particolarmente la partigiana applicazione delle tasse locali; la mancata approvazione dei conti dal 1915 in poi; l'ingiustificato ritardo nella riscossione dei ruoli delle tasse; l'irregolare esecuzione dei lavori; l'irrazionale criterio seguito in materia di sistemazione stradale; il deficiente gettito del dazio, gestito in economia. Il monito derivante dall'esecuzione dell'inchiesta non valse però a ricondurre l'Amministrazione nell'orbita della legalità e ad una più serena ed obiettiva valutazione dei propri compiti, tanto che persistendo i reclami, ed essendosi anche avute pubbliche manifestazioni di protesta con minaccie di invasione della sede municipale, il Prefetto ritenne di disporre nuove indagini che hanno accertato come la colpevole persistenza della rappresentanza elettiva nei deplorati sistemi avesse determinato nella popolazione così preoccupante fermento da lasciare temere nuovi e gravi perturbamenti della pubblica quiete, qualora provvedimenti eccezionali non intervengano sollecitamente ad allontanare dalla gestione della civica azienda gli attuali amministratori, un terzo dei quali è già dimissionario per aperto dissenso con le direttive seguite dal sindaco.

Gravi ragioni d'ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. rag. Alfredo Carabini, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calatafimi, in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Calatafimi, costituita con le elezioni generali del 1920, fin dal suo insediamento si è trovata in condizioni da non poter funzionare regolarmente, a causa dei profondi dissensi sorti fra i componenti della rappresentanza elettiva, di cui quattro rassegnarono subito le dimissioni ed altri otto non parteciparono più ai lavori consigliari. Persistendo tale situazione, aggravata successivamente da profondi dissidi tra gli amministratori in carica, è mancato un organico criterio direttivo ed ogni effettivo controllo sulla gestione della civica azienda e si sono gravemente trascurati tutti i più vitali interessi del Comune.

Un'inchiesta recentemente compiuta ha rilevato numerose irregolarità, violazioni di legge, un deplorevole disordine negli uffici municipali ed il completo abbandono di tutti i servizi pubblici, particolarmente di quelli dell'illuminazione, della nettezza urbana, dell'assistenza sanitaria gratuita. Nulla si è fatto dagli amministratori per la costruzione dell'acquedotto e dell'edificio scolastico, nè per il riattamento di vari stabili di proprietà municipale, non ostante che per tali opere fossero da tempo pronti i progetti ed il Comune avesse già ottenuto i necessari mezzi finanziari; si sono spese invece, con procedimenti irregolari e senza le precritte autorizzazioni, somme notevoli per lavori di manutenzione stradale, che, eseguiti senza un piano organico, non hanno sensibilmente migliorato le deplorevoli condizioni della viabilità.

Gravi irregolarità si sono accertate nell'appalto della gestione daziaria, favoritismi nella nomina di alcune guardie campestri, abusi nell'azienda annonaria, che ha dato luogo a severe censure della cittadinanza. Il bilancio di previsione del corrente anno, malgrado le premure fatte dall'autorità di vigilanza, deve essere ancora sottoposto alla approvazione tutoria; i conti dal 1919 in poi, regolarmente presentati dal tesoriere, non sono stati finora esaminati dall'Amministrazione.

La deficente ed irregolare azione spiegata dalla rappresentanza elettiva ha suscitato nella popolazione un vivo e diffuso malcontento, che fa temere gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per l'urgente necessità di ristabilire la normalità nella gestione della civica azienda, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio Comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, che, con adeguati poteri, risolva i complessi problemi inerenti alla sistemazione dei pubblici servizi e della finanza comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calatafimi, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Lorenzo Accardi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bardineto, in provincia di Genova.

SIRE,

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Genova, in seguito alla presentazione di alcune denunzie, ha accertato gravi irregolarità nell'amministrazione del comune di Bardineto.

I boschi di proprietà comunale erano stati oggetto di usurpazioni, delle quali si fa carico anche ad alcuni consiglieri comunali, nè l'Amministrazione aveva curato di dare esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale per l'accertamento delle usurpazioni stesse, suscitando per tale omissione, vivaci critiche tra la cittadinanza.

Senza alcuna deliberazione il sindaco aveva affidato ad un suo congiunto la compilazione del progetto per la costruzione di un ponte.

La vigilanza sul consumo e sulla distribuzione dell'acqua potabile era stata trascurata, essendosi omessa in qualche esercizio persino la compilazione dei ruoli dei canoni relativi, o sospesa arbitrariamente la riscossione; erano stati tollerati gravi abusi da parte di amministratori del Comune per arbitrarie derivazioni d'acqua, o per omessa corresponsione dei canoni relativi.

Risultò, inoltre, che il Sindaco era stato interessato in una lite intentata al Comune dallo incaricato dei trasporti dei generi del cessato magazzino annonario, e che non di rado distraeva un salariato municipale dallo adempimento delle proprie mansioni, per adibirlo a servizi personali.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, il Sindaco ha presentato un breve memoriale, il cui contenuto non vale ad attenuare la consistenza degli accertamenti dell'inchiesta.

D'altra parte, la riluttanza dell'Amministrazione ad eseguire gli accertamenti insistentemente reclamati dall'opinione pubblica circa l'usurpazione dei beni comunali ha determinato nella popolazione un senso di sfiducia e di palese ostilità, che va sempre più accentuandosi e che potrebbe dar motivo ad agitazioni pericolose.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione amministrativa della civica azienda, si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bardineto, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Cesare Rava è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vernole, in provincia di Lecce.

SIRE.

Da un'inchiesta ordinata dal prefetto di Lecce sull'amministrazione del comune di Vernole, sono emerse numerose e gravi irregolarità nel funzionamento degli uffici e particolarmente nel servizio anagrafico tenuto in completo disordine, nella gestione contabile, che si svolge senza l'osservanza delle più elementari norme di legge, nell'applicazione dei tributi, che è fatta con criteri partigiani ed errati, e con accertamenti poco sicuri, nel funzionamento dei servizi pubblici, taluni dei quali, come la viabilità, sono abbandonati ed altri, come il servizio sanitario, destano le giuste lagnanze della popolazione; nella gesione del patrimonio, in cui la inerzia della civica Amministrazione è stata causa di perdite per il Comune; nella gestione annonaria, nella quale sono state poste in luce responsabilità gravi dell'ex Sindaco e di taluni consiglieri.

Contestati all'Amministrazione comunale gli addebiti emergenti dalla inchiesta, il Consiglio nell'adunanza del 31 luglio u. s. ha reso controdeduzioni insufficienti, generiche e prive di qualsiasi documentazione, sì da non vulnerare la sostanza delle irregolarità riscontrate.

In tali condizioni, attesa l'urgenza di provvedere al riassetto della civica azienda, mentre è da escludere che tale compito possa assolvere l'attuale rappresentanza, che non solo si è dimostrata incapace di imprimere un sicuro indirizzo all'Amministrazione, ma, per l'inerzia dei suoi componenti, funziona stentatamente non riuscendo neppure a riunirsi ed a deliberare con la dovuta continuità, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 settembre c. a., provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vernole, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Elmo de Sica, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orsara di Puglia, in provincia di Avellino.

MAESTÀ,

La difficilissima situazione finanziaria del comune di Orsara di Puglia, già dichiarato insolvente e fino ad epoca recente sottoposto alla tutela della Commissione Reale, è aggravata, oltre che dallo sperpero delle cospicue risorse patrimoniali dell'Ente, dall'inerzia degli amministratori, cosicchè, non potendosi sopperire alle spese più necessarie, i pubblici servizi non funzionano affatto o sono in grave abbandono. E mentre in tali condizioni sarebbe assolutamente indispensabile l'applicazione delle tasse locali, la sfiducia della popolazione verso gli attuali amministratori, (sette dei quali sono dimissionari e altri due da oltre due anni non intervengono alle sedute consigliari), rende impossibile la riscossione delle tasse medesime, per il pericolo dei disordini che ne deriverebbero, data la persuasione che anche il ricavato delle tasse verrebbe sperperato.

In tale situazione, sia per dare opera al riassetto della civica azienda, sia per motivi di ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orsara di Puglia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Girolamo Serluca, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Remo, in provincia di Porto Maurizio.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di San Remo, costituita nelle elezioni generali del giugno 1922, non risponde più alla situazione dei partiti locali, profondamente mutata in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche.

Le ripercussioni di tale situazione hanno suscitato fra gli amministratori dissidi insanabili, che hanno indotto sei consiglieri a rassegnare le dimissioni ed hanno gravemente scosso l'efficienza della rappresentanza elettiva, sì da non consentirle lo svolgimento di un'azione proficua per la risoluzione dei complessi problemi inerenti alla gestione della civica azienda.

Tutto ciò ha acuito in modo preoccupante la tensione dei rapporti fra i partiti, il cui persistere fermento, accentuato da continui contrasti e polemiche, fa temere gravi manifestazioni contro l'Amministrazione e perturbamenti, che è necessario prevenire.

Urgenti ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Remo, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. cav. Carlo Bensa, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paratico, in provincia di Brescia.

MAESTÀ,

Una recente inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Paratico, ha messo in luce il gravissimo disordine di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è tenuto nel modo più deplorevole, privo di molti dei registri prescritti: mancano anche gli inventari, nonostante il notevole patrimonio dell'Ente; la situazione finanziaria non può essere esattamente accertata per la mancata approvazione dei conti dal 1917 in poi e per la costante omissione delle verifi-

che di cassa e dei verbali di chiusura di esercizio; risulta tuttavia che il bilancio ha un notevole disavanzo. Al segretario comunale, che è pure segretario di altro Comune ove esplica principalmente il suo lavoro, è corrisposto uno stipendio notevolmente superiore a quello stabilito dall'organico in vigore; il dazio è appaltato al consorzio degli esercenti per un canone irrisorio e di tale consorzio è segretario un assessore, presso il quale è pure depositata la cauzione; il sevizio sanitario è stato irregolarmente affidato ad un medico, figlio del sindaco, sebbene non ancora inscritto nell'albo dei sanitari della Provincia.

In tutta la gestione della civica azienda sono state riscontrate gravi negligenze e atti di favoritismo.

La cognizione di tali circostanze ha determinato nella popolazione un vivissimo malcontento, ed ove radicali provvedimenti non intervengano ad assicurare il riassetto della civica azienda e l'allontanamento degli attuali amministratori, sono da temersi disordini con imprevedibili conseguenze

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paratico, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Lanzotti, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 novembre 1923.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per l'amministrazione provinciale di Bergamo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria per l'amministrazione provinciale di Bergamo.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto, che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Bergamo, non ravvisandosi conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto vengono conferiti alla Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della Provincia i poteri del Consiglio provinciale, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074, al fine di consentire alla Commissione stessa di provvedere al modo idoneo all'assestamento della gestione finanziaria, di attuare un complesso programma di necessarie riforme e di risolvere importanti problemi di vitale interesse per l'Ente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 29 luglio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Bergamo è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Alla Commissione straordinaria incaricata dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, ai sensi del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 agosto 1923.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto delle Tre Sorgenti, in Girgenti.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto delle Tre Sorgenti, in provincia di Girgenti.

SIRE,

Sette fra i più popolosi Comuni della parte orientale della provincia di Girgenti, con popolazione sorpassante in complesso i 125,000 abitanti attendono ansiosi dal Consorzio per il costruendo acquedotto delle « Tre Sorgenti » del gruppo Mesita-Voltano l'acqua potabile per l'alimentazione idrica e pel risanamento igienico dei propri abitati.

Questi comuni sono: Licata, Palma-Montechiaro, Campobello di Licata, Canicattì, Grotte, Recalmuto e Ravanusa.

La costituzione del Consorzio risale al 1916, essendo avvenuta, in seguito a volontaria adesione dei suindicati Comuni, con decreto 25 dicembre 1916 del prefetto di Girgenti.

Ma, pur trattandosi di provvedere al più vitale e più urgente bisogno di quelle popolazioni, ancora, dopo tanto tempo, non si è potuta ottenere l'approvazione del progetto delle opere, non avendo curato l'Amministrazione consorziale, nonostante i richiami ed i solleciti della prefettura di Girgenti di introdurvi le modifiche richieste da quell'ufficio del Genio civile.

Il ritardo, mentre suscita vivissimo malcontento nei Comuni interessati, di cui uno (Licata) più volte ha manifestato l'intenzione di sciogliersi dal Consorzio per costruire un acquedotto a parte, derivandolo dalla sorgente S. Pietro, nuoce anche agli interessi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, trattandosi di acquedotto ad uso promiscuo dei Comuni e della detta amministrazione.

Il cattivo funzionamento del Consorzio dipende dal modo come è composto il suo Consiglio di amministrazione, il quale comprende ancora nel suo seno i sindaci delle passate Amministrazioni di quattro dei detti comuni (Canicattì, Campobello di Licata, Palma, Montechiaro e Ravenusa), sciolte per gravi motivi di indole politica ed amministrativa, e per gravi addebiti contro alcuni degli amministratori che fanno anche parte dell'amministrazione consorziale.

Lo stesso ex sindaco della sciolta Amministrazione socialista di Canicattì è ancora il presidente del Consorzio.

Ne deriva che manca l'indispensabile contatto fra gli amministratori del Consorzio e quelli dei Comuni consorziati; non avendo modo i Regi commissari dei suindicati quattro Comuni di esplicare alcuna azione sull'andamento del Consorzio.

Non si potrebbe ovviare a questo grave inconveniente, promuovendo, in relazione allo scioglimento dei Consigli comunali, la decadenza dei detti ex sindaci, poichè per lo statuto consorziale la scelta dei rappresentanti dei Comuni può anche cadere su elementi estranei ai Consigli comunali.

In tali circostanze, per riattivare il funzionamento del Consorzio, appare necessario ed urgente lo scioglimento dell'attuale Consiglio di amministrazione con la conseguente nomina di un Regio commissario.

In tale senso conclude il prefetto di Girgenti con suoi rapporti del 14 luglio 1923, n. 10549 e 11 agosto 1923, n. 13157, ed in conformità alle sue proposte si è predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto delle Tre Sorgenti, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Agostino Puma è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provinciale di detto Consorzio, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1923.

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico in Isernia in sostituzione di quello principale ivi esistente.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire ad Isernia un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Proceduto si alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'articolo 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196:

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921 circa la cauzione da prestarsi dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito ad Isernia in provincia di Campobasso un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Isernia è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 5080, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 14,280 (ivi comprese L. 360 per due supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1430 per aumento del 10 % e L. 600 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Isernia dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo che nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di agenzie consolari.

Con decreto 18 settembre 1923 sono state istituite le seguenti agenzie consolari alla dipendenza dei Consolati accanto a ciascuna rispettivamente indicati:

Utica — Syracuse — Hartford — Bridgeport, dipendenti dal Consolato di New York;

Lynn, dipendente dal Consolato di Boston;

Rockford — Des Moines — Calumet, dipendenti dal Consolato di Chicago;

Kansas city, dipendente dal Consolato di St. Louis;

Pueblo, dipendente dal Consolato di Denver;

Eureka — Sacramento — San Diego — Stockton, dipendenti dal Consolato di San Francisco.

Soppressione di agenzie consolari.

In dipendenza della istituzione di uffici consolari di prima categoria nelle residenze sottoindicate si sono soppresse, con decreto in data 18 settembre 1923, le seguenti agenzie consolari:

Cleveland — Detroit — Duluth — St. Louis, dipendenti dal consolato di Chicago;

Baltimora — Pittsburg, dipendenti dal consolato di Filadelfia;

Buffalo — Newark — New Haven, dipendenti dal consolato di New York;

Los Angeles, dipendente dal consolato di San Francisco.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 19 al 25 novembre 1923 è stata fissata in L. 445 rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il 12 novembre 1923, in Motta Baluffi, provincia di Cremona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 14 novembre 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	125 62	Belgio	107 20
Londra	102 645	Olanda	8 825
Svizzera	413 03	Pesos oro	16 82
Spagna	306 75	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New-York	23 685
Vienna	0 034	Oro	457 02
Praga	68 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 55
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 25

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	125 50	Belgio	107 48
Londra	102 647	Olanda	8 85
Svizzera	411 67	Pesos oro	17 —
Spagna	307 —	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New-York	23 794
Vienna	0 032	Oro	459 11
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 74
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 30

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di oboe nel Regio conservatorio di musica Giuseppe Verdi, in Milano.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ad un posto di professore di oboe nel R. conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano con l'annuo stipendio iniziale di L. 6500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 10,500.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritto su carta bollata da L. 2.40, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 dicembre 1923, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certicato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di lire cinquanta pagate al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario. l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due studi difficili estratti a sorte, previo studio di due ore, fra otto presentati dal candidato compresi tre di Cassinelli;

b) il concerto in *Sol Min.* di G. B. Handel (ediz. Schuberth);

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti a fiato designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per oboe e brani difficili e caratteristici anche per corno inglese che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra e sotto, un brano per oboe imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dar ragione del proprio sistema d'ancia e del modo di costruirla.

Dimostrare la conoscenza pratica del corno inglese.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica dell'oboe.

Insegnare ad un estraneo, o meglio, ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.